



Comune di Erto e Casso

Medaglia d'oro al merito civile

Provincia di Pordenone

Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 19 febbraio 2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

≈ ICI ≈

ART. 1
Soggetto - attivo

1. A decorrere dall'anno 1993 soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Erto e Casso per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell'immobile.

ART. 2
Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta (contribuenti) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili individuati nel successivo art. 3:
 - a) **Proprietà:** è il diritto di godere e disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
 - b) **Usufrutto:** è il diritto di godere dell'immobile, utilizzandolo e percependone i frutti, comunque rispettandone la destinazione economica;
 - c) **Uso:** è il diritto di servirsi di un immobile, e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia;
 - d) **Abitazione:** è il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e le sue pertinenze, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Il diritto di abitazione se, effettivamente esercitato, si costituisce, per il coniuge superstite, automaticamente come previsto nell'art. 540 del codice civile e per il coniuge separato, mediante convenzione o sentenza;
 - e) **Enfiteusi:** è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a venti anni, con l'obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare un canone;
 - f) **Superficie:** è il diritto, su autorizzazione del proprietario del terreno (che mantiene la proprietà dello stesso), a fare e mantenere sul suolo una costruzione di cui si acquista la proprietà;
 - g) **Locazione finanziaria** (comunemente denominata leasing): è il contratto che intercorre tra un'impresa che concede ad un utilizzatore il godimento di un bene immobile per un tempo determinato a fronte del pagamento di un canone periodico e con pattuizione della facoltà, al termine di tale contratto, di prorogarlo oppure di acquisire la proprietà del bene. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario;
 - h) **Locazione con patto di futura vendita:** è il contratto con il quale si acquisisce automaticamente la proprietà del bene da parte dell'acquirente con il

pagamento dell'ultima rata. Pertanto, per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita (comunemente denominati "alloggi a riscatto"), soggetto passivo dell'ICI è l'assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilabile a quello di abitazione;

2. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento usufrutto uso o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola "nuda proprietà" non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.
3. Tutti i diritti elencati al primo comma (con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
4. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:
 - a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3);
 - b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili del gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di contribuente a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
 - c) in caso di successione sia legittima che testamentaria, dalla data di decesso del "de cuius";
 - d) nel caso di usucapione fin dalla data del possesso dell'immobile così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;
 - e) in tutti gli altri casi dalla data di acquisizione del diritto reale così come previsto dal codice civile.

ART. 3 ***Oggetto dell'imposta***

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, elencati nei commi successivi.

2. Fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta. Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U.:

- a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte dei N.C.E.U.. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla

data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo;

- b) che hanno perso i requisiti di ruralità (fabbricati ex-rurali);
- c) che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U.. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia, ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato e non è soggetta ad autonoma imposizione. Si considerano aree pertinenziali anche le superfici non accatastate unitariamente al fabbricato, purchè siano destinate in modo durevole a servizio od ornamento del medesimo ai sensi dell'art. 817 c.c. ed il contribuente ne renda noto il carattere pertinenziale attraverso denuncia d'imposta.

3. Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:

- a) agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale Comunale e ai relativi strumenti particolareggiati attuativi).

Non rientrano nel concetto di aree fabbricabili i seguenti immobili:

- 1) Le aree pertinenziali dei fabbricati, come definite al secondo comma, ultimo alinea.
- 2) le aree che, preordinate ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a sede dei servizi pubblici e/o di uso pubblico ed individuate nella Zona territoriale omogenea "S" nel P.R.G.C.
- 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità quali aree verdi private ed individuate nella Zona territoriale omogenea – "V" - nel P.R.G.C. e le aree di tutela ambientale individuate nella Zona territoriale omogenea "F" nel P.R.G.C.;
- 4) i terreni agricoli che risultano edificabili in base agli strumenti urbanistici individuati nella Zona territoriale omogenea "E" nel P.R.G.C.;
- 5) le aree destinate alla formazione di Parchi Urbani ed extraurbani di interesse sovracomunale individuata nella Zona territoriale omogenea "P" dei P.R.G.C..

In caso di variazione degli strumenti urbanistici, il suolo acquisisce o perde la qualifica di area edificabile con decorrenza dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione della variante. Il Comune è comunque tenuto a comunicare al contribuente l'intervenuta variazione della previsione urbanistica; in caso di trasformazione del suolo in area edificabile, o di mutamento degli indici di edificabilità preesistenti, la comunicazione riporta i mappali e le superfici interessate, la tipologia di area, gli indici di fabbricabilità ed ogni altro elemento utile al calcolo dell'imposta, inclusi, se adottati, i valori unitari minimi in vigore. In caso di mancata o insufficiente comunicazione, al contribuente non possono essere applicate sanzioni né richiesti interessi per mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'ICI.

4. Terreni agricoli

Per terreno agricolo si intende il terreno, tale classificato nello strumento urbanistico generale del Comune e adibito all'esercizio, a qualsiasi titolo, delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

ART. 4 **Esclusioni ed esenzioni**

1. Sono **immobili esclusi** dall'imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo si elencano di seguito:
 - a) Le aree pertinenziali dei fabbricati, intese come superfici accatastate unitamente al fabbricato, ovvero come aree il cui vincolo di asservimento al fabbricato, ancorchè accatastate separatamente, sia desumibile da elementi certi ed univoci e sia oggetto di apposita dichiarazione del contribuente a sensi dell'art. 11;
 - b) terreni che, non compresi fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono abitualmente adibiti ad attività agricole, e, quindi, non rientrano nemmeno nel concetto di terreni agricoli quali ad esempi:
 1. terreni normalmente inutilizzati (così detti terreni "incolti");
 2. terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
 3. terreni (così detti piccoli appezzamenti, orticelli, e simili) sui quali le attività agricole sono finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare;
 - c) fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità.
2. Sono **immobili esenti** dall'imposta per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte quelli di seguito elencati:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), dai Consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali volte all'integrazione sociale e all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, limitatamente al periodo in cui sono stati adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati da:
 - enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato non aventi fine di lucro, dotate di personalità giuridica, associazioni anche non legalmente riconosciute, comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune, nonché per le attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20.5.1985, n. 222.

ART. 5

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, di cui al precedente articolo 3, rapportato alla quota ed al periodo di possesso come specificato nei successivi commi.
2. Il **valore degli immobili** è determinato secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati iscritti in catasto

La base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è determinata applicando all'ammontare della rendita catastale, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione ed aumentata del coefficiente di legge, il moltiplicatore:

100 per le unità immobiliare classificate nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (depositi, laboratori e simili), ad esclusione delle categorie A/10 e C/1;

140 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B (collegi, ospedali e simili);

50 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici, studi privati) e nel gruppo catastale D (fabbricati a destinazione speciale: opifici, alberghi, teatri, banche e simili);

34 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi, botteghe).

b) Fabbricati non iscritti in catasto

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera c), che risultano privi di rendita catastale, e per i fabbricati iscritti in catasto per i quali siano intervenute variazioni permanenti, che rendano non più adeguata la rendita in vigore, il Comune promuove il procedimento di accatastamento o di correzione della rendita avvalendosi, ove consentito, del procedimento di cui all'art. 1, cc. 336-337, della legge n. 311/2004, oppure segnalando l'incongruenza

all'Agenzia del Territorio. Il valore determinato in forza della nuova rendita è applicabile anche alle annualità precedenti, sino al momento al quale possa essere riferita la violazione dell'obbligo di accatastamento.

c) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili - immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile mentre i costi incrementativi rilevano dal primo gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA" di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili (con gli stessi criteri indicati nel precedente periodo) del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

d) Aree fabbricabili

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Il Consiglio Comunale, al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con la deliberazione di cui al successivo art. 6, comma 1, può determinare, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. I fabbricati collabenti, dei quali lo strumento urbanistico consenta il recupero o la ricostruzione, scontano l'imposta sul valore dell'area edificabile che ne costituisce il sedime, determinato tenendo conto degli oneri di demolizione e sgombero dell'area medesima.

e) Terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 25%), un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque).
2. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimo condotti, la base imponibile è determinata secondo il seguente schema:

Valore del terreno	Base imponibile	Coefficiente di calcolo
fino a L. 50.000.000	nulla	nullo
fino a L. 120.000.000	(valore – 50.000.000)	X 0,30
fino a L. 200.000.000	21.000.000 + (valore – 120.000.000)	X 0,50
fino a L. 250.000.000	61.000.000 + (valore – 200.000.000)	X 0,75
oltre	98.500.000 + (valore – 250.000.000)	X 1,00

Si considera il valore complessivo dei terreni condotti dal medesimo soggetto anche se ubicati nel territorio di più comuni

* Gli importi espressi in L. (lire) sono convertiti in € (Euro) con un richiamo a pag. 18

La detrazione di 50.000.000.= e le riduzioni della base imponibile si applicano in proporzione al valore del terreno, alla quota e alla durata del possesso nel corso dell'anno.

3. La **quota di possesso** indica la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto d'imposta.
4. Il **periodo di possesso** va considerato per mesi interi. A tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

ART. 6

Determinazione delle aliquote

1. Annualmente il Consiglio Comunale, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, stabilisce l'aliquota ordinaria, in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, da applicare al valore imponibile degli immobili.
2. Gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti da imposta. Per le abitazioni principali soggette ad imposta, può essere deliberata un'aliquota agevolata, inferiore a quella ordinaria di cui al comma 1, nei limiti del quattro per mille.

Per abitazioni principali si intendono:

1. l'unità immobiliare dove il titolare del diritto di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente. La dimora abituale coincide, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica.
2. la ex casa coniugale del soggetto titolare del diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, e non sia proprietario o titolare di diritto reale su altra abitazione nel Comune di Erto e Casso.
3. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, adibita a propria abitazione nel territorio del Comune e non locata, a condizione che l'interessato non usufruisca di analogo beneficio in altro comune.
4. Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune, ed alloggi assegnati dall'ATER.

5. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
6. Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o collaterale, adibite da costoro ad abitazione principale.

3. La Giunta Comunale può:

Prevedere una aliquota inferiore a quella ordinaria, anche in misura inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

4. Qualora la deliberazione delle aliquote non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, sono prorogate le aliquote vigenti nell'anno solare precedente.
5. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, **I.C.I.**, è pubblicata per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

ART. 7

Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo i criteri indicati nel precedente articolo 5, la aliquota o le aliquote previste dal precedente articolo 6 in relazione alle condizioni indicate.

ART. 8

Detrazione e riduzione

1. Per le abitazioni principali che non godono dell'esenzione totale d'imposta, la deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote fissa la misura della detrazione d'imposta da applicare alle unità immobiliari medesime. La detrazione non può essere inferiore a € 103,29. Essa può essere diversificata in ragione delle fasce reddituali degli aventi diritto.
2. (soppresso)
3. (soppresso)
4. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nel precedente articolo 6, comma 2, lettera a, la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.

5. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo articolo 9, comma 2.
6. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
 - a) l'imposta è ridotta del 50% se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
 - b) la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 1 l.
 - c) sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

ART. 9

Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I contribuenti devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta in due rate: la prima rata in acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta nell'anno precedente, entro il 16 giugno dell'anno in corso, la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre dell'anno medesimo. E' peraltro facoltà dei contribuenti versare l'intero importo dovuto per l'anno corrente entro la scadenza del 16 giugno.
3. Per gli immobili posseduti in una frazione d'anno, il tributo è rapportato al periodo di possesso.
4. I termini di versamento, che scadono nell'anno solare in cui si è verificata la morte del contribuente, sono prorogati di un anno dalla data del decesso. Gli eredi hanno facoltà di versare a nome del defunto l'imposta dovuta sugli immobili compresi nell'asse ereditario, per l'intero anno solare in cui si è avuto il decesso.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta maturata nel periodo di durata dell'intera procedura concorsuale è corrisposta dal curatore o dal commissario liquidatore, in unica soluzione, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Nelle con titolarità di immobili, è consentito il versamento dell'intera imposta da parte di uno solo dei contitolari con effetto liberatorio per tutti gli altri.
7. L'imposta deve essere versata, con arrotondamento all'euro inferiore se la frazione di euro non è superiore a 50 centesimi, ovvero all'euro superiore nel caso opposto, nei conti correnti bancari o postali indicati dalla Tesoreria comunale e/o dall'Agente provinciale della Riscossione o dal diverso soggetto delegato alla riscossione a norma dell'art. 10, oppure

mediante modello F24. Non sono dovuti versamenti di importo complessivo inferiore a € 11,00.

Art. 10

Gestione e riscossione dell'imposta

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Erto e Casso.
2. Le funzioni di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, ove non sia diversamente stabilito, sono svolte in forma diretta dal Comune di Erto e Casso, nella propria veste di titolare del tributo.
3. In alternativa alla gestione diretta, con deliberazione del Consiglio il Comune può optare per l'esercizio, in tutto o in parte, delle funzioni di cui al comma 2 in forma associata con altri Comuni, oppure mediante affidamento a soggetto esterno, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Possono essere investiti dell'affidamento:
 - a) i soggetti iscritti nell'Albo dei concessionari, istituito con decreto del Ministero delle Finanze 11.9.2000 n. 289;
 - b) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che il Comune di Erto e Casso, titolare del capitale sociale, eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune di Erto e Casso; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale comunale;
 - d) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato d. lgs. n. 267/2000, iscritte nell'Albo dei concessionari istituito con d.m. n. 289/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
4. La deliberazione consiliare di cui al comma 3 enuncia le motivazioni, sul piano amministrativo e finanziario, della gestione associata o dell'affidamento esterno, ne predetermina gli indirizzi ed i limiti temporali ed approva lo schema di convenzione o di disciplinare. La devoluzione a società o concessionario esterno delle funzioni di gestione, accertamento e riscossione del tributo comporta il trasferimento al soggetto affidatario della titolarità dei connessi poteri amministrativi e dei rapporti giuridici tributari, sia sul piano sostanziale che processuale; il Comune conserva la titolarità del potere di disciplina regolamentare e di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

Art. 11

Dichiarazioni d'imposta

1. Ad eccezione dei casi previsti al quarto comma, il contribuente è esonerato da qualsiasi obbligo di dichiarazione o di comunicazione al Comune di fatti od atti comportanti

costituzione, modificazione, estinzione, acquisto o cessione di proprietà o di diritti reali sull'immobile, che determinino variazioni nella soggettività passiva del tributo o un diverso ammontare dell'imposta.

2. Non sono parimenti soggette a denuncia o comunicazione le variazioni di soggettività passiva conseguenti a successioni per causa di morte, per le quali gli eredi e i legatari abbiano presentato la prescritta dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.
3. I dati necessari alla gestione dell'imposta sono acquisiti dal Comune in forma diretta, mediante trasmissione materiale di copia degli atti o mediante collegamento telematico, presso i competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari).
4. Permane, in capo al contribuente, l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia ICI, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare nel quale si sono verificate le variazioni, nei seguenti casi:
 - a) compravendita di area edificabile, trasformazione di terreno in area edificabile o variazione del valore imponibile dell'area edificabile. La denuncia non è necessaria se il contribuente liquida l'imposta sulla base di un valore unitario non inferiore agli importi di riferimento deliberati dal Comune a norma dell'art. 5, comma secondo, lettera d;
 - b) adibizione ad area pertinenziale di terreni catastalmente separati dal fabbricato al quale si intendono asservire;
 - c) fattispecie di equiparazione dell'immobile all'abitazione principale, a sensi dell'art. 6, secondo comma, ed ogni altra fattispecie a cui si ricollegli un'esenzione od agevolazione d'imposta;
 - d) ogni altra ipotesi in cui, non facendosi luogo a trascrizione nei registri immobiliari e/o a voltura catastale del negozio giuridico, la fattispecie impositiva non è resa nota al Comune attraverso l'interscambio dei dati catastali.

ART. 12

Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

ART. 13

Liquidazione

1. Sono eliminate tutte le operazioni di liquidazione diverse da quelle che rientrano nell'attività di accertamento di cui all'art. 14.

Art. 14

Accertamento dell'imposta

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta è accertato dal Funzionario responsabile del tributo mediante avviso motivato, recante il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni. L'avviso di accertamento è notificato al contribuente, a mezzo di messo notificatore o raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. Nello stesso termine e con le medesime modalità si procede all'accertamento dell'incompletezza,

dell'infedeltà o dell'omissione della dichiarazione d'imposta, nei casi in cui essa rimane dovuta a sensi dell'art. 11, quarto comma.

2. La motivazione dell'avviso deve compiutamente illustrare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. L'avviso reca in allegato o riproduce il contenuto essenziale degli atti in esso richiamati, che non siano già conosciuti né ricevuti dal contribuente; contiene altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete sull'atto, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in autotutela, della Commissione tributaria a cui è possibile ricorrere, delle modalità e del termine di ricorso, e del termine di sessanta giorni, decorrenti dal suo ricevimento, entro cui effettuare il pagamento.
3. Salvo i casi in cui possa derivare un pregiudizio all'Amministrazione comunale, l'avviso di accertamento è preceduto da un avviso bonario, con il quale si comunicano al contribuente le irregolarità riscontrate all'esito del controllo, con invito alla regolarizzazione della propria posizione e/o al versamento spontaneo delle somme dovute, ovvero alla produzione di chiarimenti e scritti difensivi. Il contribuente destinatario dell'avviso bonario può avvalersi del ravvedimento operoso ove ne ricorrano i presupposti.
4. Il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire atti o documenti, se questi non sono già in possesso dell'ufficio e non possono essere acquisiti presso altre amministrazioni; può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico; può richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi necessari alla gestione dell'imposta.
5. Il Funzionario responsabile del tributo provvede, nell'ambito delle risorse assegnate, ad attivare e/o potenziare i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati strumentali alla lotta all'evasione.

Art. 14 bis **Accertamento con adesione**

1. Nell'accertamento dell'imposizione sulle aree edificabili e sui fabbricati di categoria D sprovvisti di rendita, l'Amministrazione ed il contribuente possono avvalersi del procedimento di accertamento con adesione, secondo i principi e criteri direttivi di cui al D.p.r. 19 giugno 1997 n. 218 nel testo vigente.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento relativo ad imposizione di area edificabile, può richiedere, con istanza depositata o spedita nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto, che la propria posizione tributaria sia definita mediante il procedimento di cui al presente articolo. Il termine per l'impugnazione dell'atto dinanzi al giudice tributario rimane sospeso a far tempo dalla consegna o dall'invio dell'istanza di adesione, per un periodo massimo di 90 giorni entro i quali il procedimento di accertamento con adesione deve essere concluso. L'istanza di adesione è inammissibile ove il contribuente abbia già presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; essa diviene altresì improcedibile ove il contribuente produca ricorso nelle more del procedimento di adesione e prima che lo stesso sia concluso.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, il Funzionario responsabile, previa delibazione dell'ammissibilità e della tempestività dell'istanza, convoca il contribuente presso l'ufficio in data non anteriore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione. Il contribuente, in caso di impedimento, può chiedere un rinvio dell'incontro o concordare con l'ufficio una nuova data.
4. Il contribuente ha facoltà di presentare, sino alla data della discussione orale, memorie, osservazioni scritte e perizie, e può farsi assistere o rappresentare da professionista di fiducia al quale abbia conferito mandato. In caso di esame di fattispecie particolarmente complesse,

- le parti possono concordare l'aggiornamento a successiva udienza, entro il termine finale di cui al comma 2.
5. In caso di accordo sui valori imponibili, è redatto processo verbale contenente l'indicazione della base imponibile concordata ed il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni. L'accordo è sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o dal professionista munito di potere di rappresentanza. Le somme indicate devono essere versate in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data del verbale, salvo rateazione a norma dell'articolo seguente.
 6. In caso di mancato accordo sui valori imponibili, o in caso di mancata conclusione del procedimento di adesione nel termine di cui al comma 2, il procedimento medesimo si estingue. Il residuo termine per proporre ricorso al giudice tributario contro l'atto di accertamento riprende a decorrere dalla data del verbale negativo sottoscritto dalle parti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
 7. Le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate a mezzo raccomandata, messo comunale, fax o posta elettronica.

ART. 15

Il Funzionario Responsabile

1. Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. Il recupero delle somme incorporate negli avvisi di accertamento, che non siano pagate nei termini di legge, è effettuato mediante iscrizione a ruolo ai sensi del d.p.r. 29.9.1973 n. 602 e successive modifiche e integrazioni, oppure mediante ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 14.4.1910 n. 639 nel testo vigente.
2. Il titolo esecutivo di riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. E' in facoltà del Funzionario responsabile far precedere l'avvio del procedimento coattivo di riscossione da un sollecito di pagamento, in cui si invita il debitore moroso a corrispondere l'importo dovuto maggiorato degli interessi legali dalla scadenza al saldo.
4. Gli importi non riscossi per infruttuosità delle procedure coattive di cui al primo comma possono costituire oggetto di cessione del credito, senza assunzione della garanzia di solvenza del debitore ex art. 1267 c.c., ad istituti bancari o ad intermediari finanziari autorizzati. La cessione è disposta con delibera della Giunta Comunale.

Art. 17

Rimborsi

1. Il rimborso al contribuente delle somme versate in autoliquidazione e non dovute è disposto su domanda dell' avente diritto, da prodursi nel termine di decadenza di cinque anni, decorrente dalla data dell'avvenuto pagamento o dalla data in cui è stato definitivamente

accertato il diritto alla restituzione.

2. In caso di surrogazione della rendita catastale di un immobile con nuova rendita di importo inferiore, si procede a rimborso, su istanza di parte da prodursi nel termine di cui al comma 1, a condizione che la nuova rendita sia stata determinata da provvedimento del giudice o che risulti, in virtù di dichiarazione dell'Agenzia del Territorio o di elementi inequivocabili, che la rendita pregressa è stata determinata da errore materiale di computo di vani o superfici.
3. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni dell'articolo unico, commi 336 e 337, della L. 30.12.2004 n. 311, sulla decorrenza della rendita attribuita in forza del procedimento ivi disciplinato.
4. Il rimborso è effettuato nel termine di centoottanta gironi dalla data di ricezione della relativa domanda. Sugli importi oggetto di rimborso spettano al contribuente gli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, con maturazione dal versamento indebito al saldo.
5. Il Funzionario responsabile, che nell'ambito della propria attività istruttoria individui fattispecie che diano luogo a restituzione d'imposta in favore del contribuente, è tenuto ad informare quest'ultimo, con mezzi idonei, del diritto di presentare istanza di rimborso.
6. Il contribuente ha facoltà di utilizzare gli importi, spettanti a rimborso, in detrazione dell'imposta dovuta per i successivi anni solari, dandone comunicazione all'ufficio.
7. Non sono dovuti i rimborsi d'importo inferiore al limite fissato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 25 della L. 27.12.2002 n. 289.

Art. 18 **Sanzioni ed interessi**

1. Nei casi in cui è prescritta la presentazione della dichiarazione d'imposta, all'omissione dell'adempimento si rende applicabile la sanzione amministrativa tributaria dal 100 al 200% dell'imposta evasa.
2. Nei casi in cui è prescritta la presentazione della dichiarazione d'imposta, all'infedeltà o inesattezza dell'adempimento si rende applicabile la sanzione amministrativa tributaria dal 50 al 100% dell'imposta evasa.
3. Nei casi di cui ai primi due commi, il Funzionario responsabile è tenuto a motivare esplicitamente le ragioni per le quali si fa luogo all'irrogazione di una sanzione in misura superiore al minimo edittale.
4. Nei casi indicati ai primi due commi il contribuente ha facoltà di aderire all'avviso di accertamento con il quale è irrogata la sanzione, mediante pagamento, entro i sessanta giorni dalla notifica, di un importo comprensivo dell'imposta o della differenza d'imposta richiesta, degli interessi e della misura di $\frac{1}{4}$ della sanzione irrogata. L'adesione implica rinuncia al diritto di proporre ricorso contro l'atto impositivo.
4. L'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, non collegato alla violazione di obblighi dichiarativi, è soggetto all'applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato o corrisposto in ritardo.
5. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi in cui la condotta del contribuente non abbia comportato evasione d'imposta e non abbia costituito ostacolo all'attività di accertamento del tributo, quando la violazione non sia conseguente ad un comportamento cosciente e volontario, nonché in ogni caso in cui sia ravvisabile una circostanza esimente a norma di legge. Le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi.
6. Le somme dovute dal contribuente a titolo di imposta o di maggiore imposta sono soggette ad interessi nel saggio legale tempo per tempo vigente, con maturazione dalla scadenza del pagamento all'emissione dell'atto impositivo. E' escluso il computo di interessi sulle sanzioni e sulle somme accessorie applicate nell'avviso di accertamento.

ART. 19

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 "Nuovo processo tributario" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto al Comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull'istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a cinque anni dalla data del versamento.
4. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al Comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 dei D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

ART. 20

Assistenza al contribuente

1. I contribuenti possono sottoporre all'ufficio Tributi quesiti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere entro i termini previsti dal Regolamento Comunale che disciplina i procedimenti amministrativi adottato, in applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il parere dell'ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.
3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni.

ART. 21

Attenuazione delle sanzioni

1. Anche al fine di evitare l'insorgenza di vasto contenzioso, la Giunta Comunale può prevedere forme di attenuazione delle sanzioni sull'imposta per casi o per situazioni straordinarie od eccezionali indicandone i casi, le condizioni, le modalità, gli importi, i termini e i limiti temporali.

ART. 22

Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili salvo quanto previsto dell'articolo 59 dei D.Lgs. n. 446/1997.
2. Tutte le successive norme integrative e modificativi della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente Regolamento.

ART. 23

Disposizioni transitorie

(abrogato)

ART. 24

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno effetto dal primo gennaio 1999 ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 26.01.1999, n. 8.
2. Il presente Regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente Regolamento.

Tabella di conversione importi in Euro

*

Valori in Lire	Valori in Euro
L. 500	€ 0,26
L. 20.000	€ 10,33
L. 100.000	€ 51,65
L. 200.000	€ 103,29
L. 500.000	€ 258,23
L. 1.000.000	€ 516,46
L. 21.000.000	€ 10.845,59
L. 50.000.000	€ 25.822,84
L. 61.000.000	€ 31.503,87
L. 98.500.000	€ 50.871,00
L. 120.000.000	€ 61.974,83
L. 200.000.000	€ 103.291,38
L. 250.000.000	€ 129.114,22